

MISURE DI ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.192/2017

PREMESSA

In applicazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 192/2017, si conferma che le attività formative approvate dal 01/01/2017 saranno sottoposte alla verifica del raggiungimento delle soglie di efficacia formativa e di efficacia complessiva individuate nella delibera citata.

Sono confermate le soglie già indicate nella citata DGR 192/2017 e, in particolare:

valori soglia per l'ambito Obbligo Formativo:

efficacia formativa \geq 70%: n. allievi qualificati/n. allievi iscritti all'avvio del biennio IeFP nella FP;

efficacia complessiva \geq 60%: n. ex allievi che nei sei mesi dal termine del percorso formativo hanno attivato rapporti di lavoro, o rapporti di tirocinio o percorsi di istruzione o percorsi di formazione/totale degli ex allievi al termine del percorso formativo

occupazione coerente \geq 70%: n. ex allievi che nei sei mesi dal termine del percorso formativo hanno attivato rapporti di lavoro coerenti con il percorso formativo terminato/n. ex allievi che nei sei mesi dal termine del percorso formativo hanno attivato rapporti di lavoro;

valori soglia per l'ambito Formazione Superiore:

efficacia complessiva: \geq 60%: n. ex allievi che nei sei mesi dal termine del percorso formativo hanno attivato rapporti di lavoro o rapporti di tirocinio o percorsi di istruzione o percorsi di formazione/totale degli ex allievi al termine del percorso formativo;

occupazione coerente \geq 70%: n. ex allievi che nei sei mesi dal termine del percorso formativo hanno attivato rapporti di lavoro coerenti con il percorso formativo terminato/n. ex allievi che nei sei mesi dal termine del percorso formativo hanno attivato rapporti di lavoro;

Vengono pertanto definite, in via sperimentale, le misure attuative della DGR 192/2017 che saranno applicate agli organismi accreditati

relativamente alle attività formative concluse e che non hanno raggiunto i tassi di efficacia approvati con la citata deliberazione n. 192/2017, con le decorrenze di seguito indicate.

A tal fine si precisa che:

- l'**efficacia formativa** è già considerata nel calcolo del valore riconosciuto su ciascuna attività. In particolare, con riferimento all'ambito obbligo formativo/obbligo di istruzione nella definizione del costo standard, è prevista la quota del c.d. "successo formativo" che viene attribuita solo per gli allievi che hanno conseguito la qualifica al termine del percorso. Pertanto è già prevista una riduzione del valore complessivamente riconosciuto, per ogni allievo che non consegue la qualifica e, quindi, anche nel caso in cui l'efficacia formativa sia superiore al 70%. Ai fini della rilevazione dei tassi, la definizione di "partecipante effettivo" è la stessa prevista dalla DGR n. 1119/2010¹. Per quanto riguarda l'ambito formazione superiore, sulla base di quanto previsto dalla DGR 116/2015² di definizione dei costi standard per la formazione (ad esclusione della IeFp), è prevista una verifica della "efficacia formativa" del percorso e il riconoscimento del "successo formativo" solo a fronte della partecipazione effettiva ad almeno il 70% delle ore previste dal percorso stesso;
- non essendo possibile rilevare in maniera oggettiva la **coerenza occupazionale** rispetto al percorso seguito, non si ritiene opportuno prevedere "sanzioni" collegate;
- restano valide, in ogni caso, le regole previste in materia di accreditamento indicate nelle DGR 177/2003 e ss.mm. e ii.

TASSI DI EFFICACIA E MISURE DI INTERVENTO

Ambito di accreditamento "Obbligo formativo/Obbligo di istruzione"

Tenuto conto delle finalità del sistema regionale di IeFP di cui alla Legge regionale 5/2011 "Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale" ovvero di "assicurare l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione, di elevare le competenze generali delle persone, di ampliarne le opportunità di acquisizione di una qualifica

¹ DGR n. 1119/2010 "Approvazione dello studio sulla forfettizzazione dei contributi finanziari per i percorsi biennali a qualifica rivolta ai giovani e dei relativi costi unitari standard e modalità di finanziamento in applicazione del Reg. CE n. 396/2009. Prima sperimentazione per i nuovi bienni 2010/2011"

²DGR n. 116/2015 "Approvazione dello studio per l'aggiornamento e l'estensione delle opzioni di semplificazione dei costi applicate agli interventi delle politiche della formazione della Regione Emilia-Romagna"

professionale, di assicurarne il successo scolastico e formativo" i risultati attesi in termini di "efficacia formativa" sono da intendersi sia in termini di mancato riconoscimento del successo formativo sia in termini di obbligo di attivazione di misure correttive. In particolare si prevede, per le attività ricomprese in tale ambito di accreditamento, quanto segue:

a) **"efficacia formativa"**

- a. mancato riconoscimento della voce "successo formativo", secondo quanto sopra definito;
- b. obbligo di rendere disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico delle risorse regionali, misure formative aggiuntive propedeutiche e necessarie a sostenere la prova d'esame in una sessione suppletiva per tutti i giovani non ammessi all'esame o che in esito alle prove hanno conseguito il solo certificato di competenze. Potranno essere attivate misure per l'acquisizione della qualifica mediante contratto di apprendistato di primo livello.

Tenuto conto che, in coerenza a quanto previsto dalla Raccomandazione del consiglio europeo del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani, la Regione ha investito nella realizzazione di misure volte a contrastare il fenomeno dei NEET, i risultati attesi in termini di "efficacia complessiva" sono da intendersi in termini di obbligo di attivazione di misure volte ad accompagnare i giovani in successivi percorsi di istruzione e formazione o nell'inserimento nel mercato del lavoro. In particolare si prevede, per le attività ricomprese in tale ambito di accreditamento, quanto segue:

- b) **"efficacia complessiva"** obbligo di rendere disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione regionale, azioni di accompagnamento per il rientro nei sistemi di istruzione e formazione o una prestazione di politica attiva del lavoro di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1959/2016. La mancata attivazione di tali azioni, nel caso in cui il tasso di "efficacia complessiva" sia inferiore al valore soglia previsto del 60%, calcolato sugli iscritti all'ultimo anno, con esclusione degli allievi con percorsi personalizzati ai sensi dell'art 6 comma 4 della Legge Regionale n. 5/2011 ("non lineari"), comporterà una riduzione dell'importo riconosciuto a saldo, pari al 1,5% dell'importo complessivo ammissibile a rendiconto relativo al progetto specifico per il quale è stato registrato tale tasso, elevata al 3% qualora il tasso sia inferiore al 40%. Ai fini della rilevazione dei tassi di efficacia complessiva si terrà conto anche dell'attivazione da parte del partecipante di attività di

lavoro autonomo, della fruizione di una misura di politica attiva del lavoro e della partecipazione a percorsi formativi a mercato.

Ambito di accreditamento "formazione superiore"

Rientrano in questo ambito le attività formative rivolte a soggetti non occupati e riferite alle seguenti tipologie: C04 - C07 - C10 - C11;

Si stabilisce che, nel caso in cui il tasso di **"efficacia complessiva"** sia ricompreso tra il 60% e il 40%, si applica una riduzione dell'importo riconosciuto a saldo, **pari all'1,5%** dell'importo complessivo ammissibile a rendiconto per la specifica edizione del progetto per la quale si è verificata tale ipotesi, **elevata al 3%** qualora il tasso sia inferiore al 40%. Fermo restando l'obbligo di rilevazione a 6 mesi della situazione occupazionale, nel caso di raggiungimento anticipato del valore soglia del 60%, l'organismo accreditato potrà documentare tale esito e pertanto procedere con la richiesta di saldo.

Ai fini della rilevazione dei tassi di efficacia complessiva si terrà conto anche dell'attivazione da parte del partecipante di attività di lavoro autonomo, della fruizione di una misura di politica attiva del lavoro e della partecipazione a percorsi formativi a mercato.

MODALITÀ DI RILEVAZIONE E CONTROLLO

La rilevazione dei dati per il calcolo dei tassi di efficacia complessiva verrà effettuato dagli organismi accreditati, attraverso interviste specifiche e comunicato alla Regione, che provvederà attraverso il Servizio Sviluppo Strumenti Finanziari, Regolazione e Accreditamenti ad effettuare controlli a campione ai sensi del DPR 445/2000, sia attraverso l'incrocio dei dati presenti nelle banche dati del sistema informativo lavoro Emilia - Romagna (SILER) e del sistema informativo formazione Emilia - Romagna (SIFER) e nelle banche dati nazionali (INPS, CCIAA, ecc.), sia in base a interviste specifiche, finalizzate allo svolgimento di controlli di secondo livello sulle dichiarazioni rese dagli organismi accreditati. Si prevede un raffronto tra i tassi calcolati dal Servizio competente e i dati calcolati dai singoli soggetti attuatori, al fine di valutare eventuali scostamenti.

ESCLUSIONI

Nei singoli Avvisi sarà disposta l'applicazione o l'esclusione delle presenti disposizioni, prevedendo comunque per tutte le attività approvate e finanziate la rilevazione dei dati per il calcolo dei tassi.

Le attività a mercato non sono soggette a valutazione, tranne i percorsi ricompresi nell'offerta formativa dei quarti anni, autorizzati e non finanziati.

Inoltre, su specifica e motivata richiesta dei Soggetti gestori in fase di candidatura, sarà possibile autorizzare l'esclusione di specifiche attività dal rispetto dei tassi sopra indicati.

DECORRENZA

La disciplina prevista nel presente atto sarà applicata con riferimento agli obblighi di rilevazione dei dati e con riferimento all'applicazione sperimentale delle modalità di calcolo dei tassi e conseguenti misure di intervento con le decorrenze di seguito indicate:

1. Rilevazione dei dati: gli organismi accreditati, per entrambi gli ambiti di accreditamento, sono tenuti a rilevare i dati relativi all'efficacia complessiva, con le modalità sopra indicate, per tutte le attività approvate dopo il 01/01/2017 e che alla data del 16/07/2018 si sono concluse da meno di 6 mesi. Tali dati, oggetto di controllo, e la successiva elaborazione dei tassi di efficacia da parte della Regione rappresentano lo strumento per una analisi dei potenziali impatti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente atto. Si specifica che l'obbligo di rilevazione si applica a tutte le attività approvate indipendentemente dalla eventuale previsione di applicazione delle misure di intervento;
2. Applicazione delle misure di intervento: il calcolo dei tassi di efficacia da parte della Regione sui dati, rilevati e controllati con le modalità sopra descritte, e la conseguente eventuale applicazione sperimentale delle misure di intervento ha a riferimento, per entrambi gli ambiti di accreditamento, le attività approvate in esito ad Avvisi deliberati a far data dal 16/07/2018.

La sperimentazione sarà oggetto di verifica e monitoraggio a conclusione del primo anno di applicazione effettiva, anche al fine di valutare eventuali rideterminazioni delle Unità di Costo Standard.